



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO SEZIONE 30

riunita con l'intervento dei Signori:

- ACORDON** **LUIGI** **Presidente**
- URRU** **SERGIO** **Relatore**
- PALMIERI** **ALFONSO** **Giudice**
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1389/07
depositato il 21/11/2007
- avverso la sentenza N. 34/01/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARONA
proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA TRIESTE 19 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1998/2001

SEZIONE

N° 30

REG.GENERALE

N° 1389/07

UDIENZA DEL

26/05/2008 ore 15:00

SENTENZA

N°

52/30/08

PRONUNCIATA IL:

26 MAG. 2008

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24 NOV. 2008

Il Segretario

Acordon

CRON. N° *7660*
DIR. *2-58*
ACC. *2-33*
RACC. *1-23*
TOT. *16-14*
DEP. _____
RACC. _____
TOT. _____



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE XXX

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte appellante (contribuente):

Riformare la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'appello, annullare il silenzio rifiuto per gli anni dal 1998 al 2001 e condannare l'Amministrazione Finanziaria al rimborso del tributo per euro 1703.35, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi fino al pagamento, oltre le spese di lite forfettizzabili in euro 1000.00 + 4% cpdc e Iva al 20%, e bolli per euro 1000.00.

Parte appellata (Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 3):

Respingere il ricorso avverso perché infondato in fatto e diritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 07/07/2005 l'avv.

impugnava il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Arona – all'istanza di rimborso dell'imposta Irap versata dal 1998 al 2001, riportando le motivazioni già esposte nell'istanza stessa, ossia la non assoggettabilità ad Irap dell'attività di avvocato, da lui svolta senza autonoma organizzazione.

Avverso il ricorso resisteva l'Ufficio sostenendo, fra l'altro, che la locuzione "autonomamente organizzata" è sinonimo di "organizzazione autonoma" e, quindi, di autodeterminazione.

Riteneva, pertanto, che per attività autonomamente organizzata non debba intendersi un'attività che organizza capitale e lavoro altrui (c.d. etero-organizzazione), bensì un'attività che organizza il proprio lavoro (c.d. auto-organizzazione).

Desume, quindi, che l'esistenza pur minima del requisito dell'organizzazione non può che rappresentare una connotazione tipica del lavoro autonomo professionale abituale, ovvero che ogni attività svolta al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata con altri sia un'attività autonomamente organizzata.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE XXX

La Commissione Tributaria Provinciale di Novara accogliendo tali assunti, respingeva il ricorso, compensando le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza appellava il contribuente che, nel richiamare il contenuto della sentenza 21 maggio 2001, n. 156 emessa dalla Corte Costituzionale, sottolineava che è vero che l'Irap si applica legittimamente sia alle attività d'impresa che a quelle professionali, (per cui non discrimina affatto fra i redditi di lavoro autonomo e gli altri redditi di lavoro ai sensi dell'art.2 D.lgs. 446/97) salvo escludere dal presupposto Irap le attività prive di autonoma organizzazione di capitali e/o lavoro.

Resisteva l'Ufficio, che, dissentendo dai motivi dedotti nell'appello, laddove si limita la sussistenza dell'autonoma organizzazione esclusivamente alla presenza di capitali e lavoro altrui, ribadisce quanto sostenuto nel primo grado di giudizio: che per attività autonomamente organizzata debba intendersi quella non etero-diretta, per cui tutti gli imprenditori e tutti gli esercenti arti e professioni (così come definiti dall'art. 49, c.1 TUIR) vanno ex lege considerati esercenti un'attività autonomamente organizzata e, quindi, assoggettati all'imposta in questione.

Nell'udienza odierna, il Collegio, riunito in camera di consiglio, giudicava come da dispositivo.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Il D.Lgs. n. 446/97, istitutivo dell'Irap, dopo l'integrazione operata dall'art.1 del D.lgs n. 139/98, recita all'art. 2 : "presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi".

Nel successivo art. 3 elenca, poi, tra i soggetti d'imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni, di cui all'art. 49, c. 1 del TUIR n. 917/86.

Si evince da ciò che non rientrano nell'ambito del presupposto dell'Irap:

1. i soggetti, di cui, all'art. 3, che svolgono un'attività di lavoro autonomo in modo occasionale o alle dipendenze di terzi, quali i collaboratori coordinati e continuativi;
2. le attività di lavoro autonomo, esercitate abitualmente, ma prive di autonoma organizzazione, il cui accertamento, in



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE XXX

mancanza di specifiche disposizioni legislative, diventa questione di mero fatto, che va valutata caso per caso, dal Giudice di merito, come correttamente sottolineato nella sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale.

L'affermazione che l'Ufficio ritrae dalla Circolare n. 141/E del 04/06/8 e dalla Risoluzione Ministeriale n. 32 del 31/01/2002, secondo le quali l'esercizio abituale di lavoro autonomo è sempre caratterizzato dal requisito di una pur minima organizzazione, tranne dalle attività svolte dai Co.Co.Co. e di quelle esercitate in modo occasionale... della mancata valutazione ed esame dei dati e degli elementi esposti dal contribuente sia nella richiesta di rimborso che del successivo ricorso.

Per approfondire e per meglio determinare ed intendere il corretto significato da dare alla locuzione "attività autonomamente ^{organizzata}" occorre ricordare che non è dato equivocare sul significato di una norma di legge, la cui interpretazione è prevista dal disposto del Capo II del C.C. - preleggi- che all'art. 12, c.1, recita: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore".

Necessita, pertanto, prima prendere in esame l'esegesi letterale della locuzione "autonoma organizzazione", che impone dal punto di vista giuridico di valorizzare sia l'aggettivo che il sostantivo, e non, come spesso sostiene l'Amministrazione, che l'assoggettamento all'imposta non è dato dall'aggettivo "organizzata", ma dall'avverbio "autonomamente", e, poi ricercare ed individuare le intenzioni del legislatore.

Appunto a questo riguardo risulta corretto andare ad individuare dette intenzioni proprio nella relazione finale, che accompagna la nascita del nuovo tributo, fatta dalla Commissione Gallo (Franco Gallo, già Ministro delle Finanze, padre dell'imposta).

In detta relazione si spiega che "dal punto di vista giuridico-costituzionale presupposto dell'Irap ... sarebbe più puntualmente l'esercizio di attività organizzata che si esprimono in una sequenza di atti e comportamenti coordinati e programmati...", l'organizzazione si risolve per il titolare in disponibilità di beni e in prestazioni economicamente valutabili, corrispondenti alla potenzialità produttiva dell'organizzazione stessa".



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE XXX

“L'Irap,” prosegue la relazione Gallo, “costituisce un'imposta che assoggetta a tassazione una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine, materiali eccetera”, una capacità contributiva autonoma, reale, separata dalla capacità contributiva personale propria dei singoli individui, in qualità di proprietari, di percettori di redditi o di consumatori”.

In altri termini, l'Irap- che non è un imposta sui redditi, né sui consumi e nemmeno sul patrimonio (circostanze importanti che non sfuggono alla Corte Costituzionale) ha come oggetto il valore aggiunto costituito dalla differenza tra potenzialità produttiva del lavoratore autonomo, che può contare solo su se stesso, e la potenzialità produttiva del lavoratore autonomo coadiuvato da prestazioni lavorative e/o disponibilità finanziarie altrui.

Essendo, dunque, evidente che ogni altro e diverso significato che possa venire attribuito alla norma di legge in questione, risulta chiaramente errato e non giustificabile e rilevato, inoltre, che le prove documentali e i dati esposti escludono che nell'esercizio della professione del contribuente si possa riscontrare l'esistenza di una struttura organizzativa stabile con lavoratori subordinati o parasubordinati, nonché l'impiego di capitali provenienti da mutui esterni, il gravame, in riforma della sentenza appellata, va accolto e si riconosce il diritto al rimborso relativamente ai versamenti effettuati per Irap dal giugno 1999, entro i 48 mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso, come disposto dall'art. 38 DPR 600/73.

Alla luce dell'alternanza delle decisioni appare equo compensare le spese del presente grado di giudizio.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE XXX**

P.Q.M.

la Commissione, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'istanza di rimborso del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Torino il 26 maggio 2008

Il Giudice Estensore
(Dott. Sergio Urru)

Il Presidente
(Dott. Luigi Acordon)